



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 15/02/2012
Prot. 37 / 0002816 / MA008.A001



**Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali**
Direzione generale per l'Attività Ispettiva



**Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro**

PROTOCOLLO D'INTESA

VISTO l'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2008, in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza;

VISTO l'art. 2, comma 6 del DPCM del 28/11/2000, sul codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.D. 20 aprile 2006, sul codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro;

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto il 26/11/2009 tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, con il quale sono state regolamentate alcune fasi delle verifiche degli ispettori del lavoro ed istituiti tavoli tecnici per il confronto con i consulenti del lavoro;

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto il 4/8/2010 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, l'Agenzia delle entrate, con il quale sono state fissate le modalità di scambio dei dati contenuti nelle reciproche banche dati;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 ha tra l'altro previsto il "coordinamento" tra gli Organi che interagiscono in materia, a livello centrale ed a livello territoriale, ed il riordino degli Istituti che costituiscono gli strumenti a disposizione per rendere effettiva l'attività ispettiva;

CONSIDERATO che l'attività di vigilanza viene effettuata dal personale ispettivo in forza presso le Direzioni regionali e Territoriali del Lavoro e dal personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Carabinieri Tutela del lavoro, mentre funzioni ispettive nelle sole materie della previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza di INPS, INAIL e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria;

CONSIDERATO altresì che con la messa a disposizione delle reciproche banche dati tra gli Enti interessati alle verifiche ispettive, gli stessi Enti sono in grado di conoscere la maggior parte delle informazioni utili all'accertamento ispettivo;

RITENUTO opportuno razionalizzare l'impatto che la verifica ispettiva assume nell'attività ordinaria dell'impresa ispezionata al fine di minimizzarne i tempi;

RILEVATO che nello svolgimento dell'attività di verifica e controllo nei luoghi di lavoro quanti operano nel settore della consulenza del lavoro rappresentano degli interlocutori qualificati in quanto prestano la loro assistenza tecnica professionale necessaria al buon andamento dell'ispezione;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Oggetto del presente protocollo è la semplificazione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione nelle ispezioni sul lavoro.
2. La finalità è quella di identificare concordemente i documenti che sono già nella disponibilità degli ispettori, in quanto presenti nelle banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro e che, pertanto, non devono essere richiesti ai soggetti ispezionati.
3. Nell'allegato 1 vengono specificati detti documenti. L'elenco non può definirsi esaustivo e potrà essere integrato ed aggiornato con successivi accordi.
4. La possibilità, da parte del personale ispettivo, di richiedere al professionista la documentazione ricompresa nell'allegato 1, è ammessa nei soli casi in cui sia materialmente impossibile l'accesso a tali documenti tramite banche dati.
5. Sono escluse dal protocollo le attività ispettive eseguite nell'esercizio delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria ove sia indispensabile la materiale acquisizione della documentazione trasmessa dal professionista.

Art. 2

(Monitoraggio sullo stato di attuazione del protocollo)

1. Le parti nominano il loro rispettivo referente della gestione del presente protocollo.
2. Con periodicità semestrale i referenti procederanno ad una verifica congiunta sullo stato di attuazione dell'intesa proponendo eventuali miglioramenti o aggiustamenti, sulla base delle esperienze maturate dai consulenti del lavoro e dal personale ispettivo del Ministero.
3. Per le finalità di cui al comma precedente verranno utilizzati i tavoli tecnici, secondo le rispettive competenze territoriali ed opportunamente integrati con la presenza dei rappresentanti dell'INPS e dell'INAIL, istituiti con protocollo di intesa del 26/11/2009 e sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

Art. 3

(Allegati al protocollo)

1. L'allegato 1 – Documenti in possesso dell'Ente competente da non richiedere alle aziende in caso di verifica ispettiva – riporta l'elenco dei documenti di lavoro ritenuti necessari ai fini della verifica ispettiva, che devono essere acquisiti, a cura del Funzionario di Vigilanza preventivamente o in corso di accertamento, attraverso le banche dati a disposizione delle varie Amministrazioni.
2. L'allegato 1 è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 4

(Composizione del protocollo)

Il Protocollo si compone di 4 articoli ed 1 allegato, e viene redatto in 2 originali, uno per ciascuno delle Parti.

Art. 5

(Entrata in vigore)

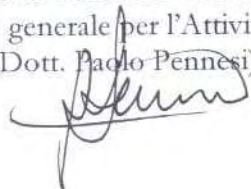
Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, fatte salve le necessarie verifiche sulla fluidità ed effettività dello scambio dati fra gli Enti interessati.

Roma,

**Per il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali**

Il Direttore generale per l'Attività Ispettiva

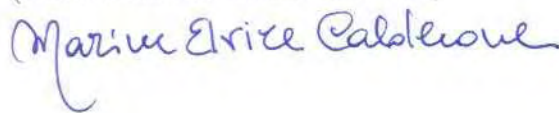
(Dott. Paolo Pennesi)



**Per il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del lavoro**

Il Presidente

(Dott.ssa Marina Elvira Calderone)



Allegato 1: Documenti in possesso dell'Ente competente da non richiedere alle aziende in caso di verifica ispettiva

Collocamento	Note
Comunicazioni obbligatorie telematiche di instaurazione del rapporto di lavoro di cui al D.M. 30/10/2007 (Unilav, Uniurg)	Fatta eccezione lavoratori domestici
Prospetti informativi collocamento obbligatorio L. n. 68/1999	
Posizioni assicurative e previdenziali	
Denunce INAIL ex art. 12 D.P.R. n. 1124/1965	
Attribuzione matricola INPS	
Denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupata in agricoltura	
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	
Documentazione societaria	
Certificato iscrizione CCLAA	
Denunce Fiscali	
Modd. Unico; 750; 760; 770/SA-SC	
Denunce assicurativo/previdenziali	
Informazioni relative ai modelli UNIEMENS dal 2010 in poi consultabili da Net-INPS	
Importi complessivamente versati tramite mod. F24	
Informazioni relative ai modelli DM 10 concernenti il personale dipendente	Fatta eccezione per i dati relativi alle ultime tre mensilità